

IL COMMERCIO FRIULANO

PERIODICO QUINDICINALE

| | | | |
|---------------------------------|------------|--|---|
| Abbonamento annuo | Lire 12.00 | DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE UDINE - VIA BELLONI, 10 - UDINE Conto corrente postale N. 9-5469 Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza s'intendono rinnovati per un altro anno | PUBBLICITÀ: Prezzi per m/m di altezza (larghezza una colonna) Commerciale L. 1. - Finanziari, Necrologie, Concorsi, Aste, Comunicati: L. 2.50 il m/m. - Crenaca L. 2.50 il m/m. Rivolgersi: All'Amministrazione |
| " semestrale | " 7.00 | | |
| PER L'ESTERO: Abbonamento annuo | Lire 30.00 | | |
| " semestrale | " 17.00 | | |

L'allineamento della lira - quota 90 e l'equilibrio dei prezzi

Sono stati ampiamente illustrati i provvedimenti presi dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Duce, circa il ragguglio della lira e le conseguenti provvidenze adottate. Il Duce ha proposto, ed il Consiglio dei Ministri ha unanimemente e senza discussione approvato, di riportare il valore della lira al livello fissato - sedici mesi dopo il discorso di Pesaro - con la legge di stabilizzazione del 21 dicembre del 1927, e cioè quota 90 per la sterlina e 19 per il dollaro, come fu stabilito allora e come rimase per quattro anni, cioè sino alla svalutazione della sterlina, il 20 sett. 1931.

Con D. L. la lira è stata raggugliata a gr. 4.667 di oro fino per ogni 100 lire di valore nominale, in raffronto di gr. 7.919 della parità 1927. Infine si è provveduto, oltre che a variare il volume dei contingenti di importazione per i generi di largo consumo ed a eliminare il sistema delle compensazioni private, al blocco dei prezzi, agli sgravi doganali (di cui diamo resoconto in altra parte del giornale), all'imposta sui dividendi delle società, alla emissione di un Prestito 5% e all'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare.

mente iscritta anteriormente alla data del presente decreto; 2) che sia dimostrata l'inerenza della ipoteca agli immobili ai quali si riferiscono le partite catastali riguardanti ciascuna ditta iscritta nei ruoli delle fondiari; 3) che il reddito derivante dai crediti suddetti risulti accertato o denunciato agli effetti della imposta di ricchezza mobile. Le domande debbono essere presentate a pena di decadenza, agli uffici delle imposte territorialmente competenti entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Le norme per il prestito redimibile 5% e per l'imposta straordinaria sugli immobili

La "Gazzetta Ufficiale", pubblica il seguente R. Decreto Legge 5 ottobre 1936-XIV N. 1743 concernente l'emissione di un Prestito Redimibile 5 per cento e l'applicazione di un'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare per il servizio del prestito medesimo: Art. 1. - E' autorizzata l'emissione di un prestito redimibile da iscriversi nel gran libro del Debito pubblico fruttante l'interesse annuo di L. 5 per ogni cento lire di capitale nominale, a partire dal 1. gennaio 1937-XV, esente da ogni imposta presente e futura, pagabile nel Regno e nelle Colonie a rate semestrali posticipate scadenti il 1. gennaio ed il 1. luglio di ogni anno. Il prestito sarà ammortizzabile nel periodo di 25 anni a decorrere dal 1. gennaio 1938-XVI. L'ammortamento del prestito considerato nel precedente comma avrà luogo secondo il piano allegato al presente decreto mediante rimborso per sorteggi annuali.

zione di cui ai precedenti art. 1 e 2 le ditte, persone fisiche od enti, quali risultano in ciascun articolo dei ruoli della imposta sui terreni e di quella sui fabbricati pubblicati nell'anno 1937-XV e seguenti per il tributo dell'anno stesso. Tuttavia, quando risulti agli uffici o sia dimostrato dagli interessati che le partite catastali non sono intestate ai reali possessori, sono tenuti questi ultimi alla sottoscrizione. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo le ditte devono essere considerate per sé stanti quali risultano da ciascun articolo di ruolo, indipendentemente dai cumuli di redditi che per le ditte stesse o per i singoli componenti di esse possono verificarsi con altri articoli di ruolo.

Varie definizioni
Art. 2. - I titoli del prestito creato con il presente decreto saranno offerti in pubblica sottoscrizione al prezzo di emissione pari al valore nominale con le norme che verranno stabilite con decreto del ministro per le Finanze. A tale sottoscrizione sono peraltro tenute le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura che siano possessori di terreni e fabbricati situati nel Regno, salvo le eccezioni stabilite dall'articolo successivo.

Valutazione degli immobili
Art. 5. - Sono tenuti alla sottoscrizione anche i possessori di terreni o di fabbricati i cui redditi siano temporaneamente esenti da imposte reali o che siano soggetti ad un tributo sostitutivo delle imposte stesse. Sono del pari tenuti i possessori dei beni immobili i cui redditi sono soggetti ad imposta di ricchezza mobile ai sensi del R. D. 6 dicembre 1923 N. 1722 della legge 11 luglio 1929, n. 1260 e dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936 N. 1231, nonché coloro che abbiano effettuati investimenti immobiliari in opere non ancora ultimate o non ancora suscettibili di reddito.

Art. 3. - Non sono tenuti alla sottoscrizione:
1) lo Stato per tutti i suoi beni, compresi quelli destinati a dotazione delle Corona, le amministrazioni dirette dallo Stato, gli Stati esteri per i beni che essi possiedono nel Regno;
2) il Partito Nazionale Fascista e gli enti e le opere da esso dipendenti;
3) le Provincie e i Comuni;
4) gli istituti ed enti di beneficenza od aventi semplici fini assistenziali legalmente costituiti e riconosciuti;
5) gli istituti pubblici di istruzione, i corpi scientifici, le accademie e le società storiche letterarie, scientifiche aventi scopi esclusivamente scientifici, la società "Dante Alighieri", la Croce Rossa, la Lega Navale Italiana;
6) gli enti ecclesiastici aventi semplici scopi di culto o di beneficenza;
7) gli enti e istituti per le case popolari, per le case degli impiegati dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le cooperative edilizie ammesse a fruire del contributo dello Stato.

Art. 6. - La somma che ciascun possessore di beni immobili è tenuto a sottoscrivere al prestito è stabilita nella misura del 5 per cento del valore dell'immobile. La valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi risultanti dai ruoli delle imposte fondiari per il 1937-XV. Per i terreni ed i fabbricati indicati all'art. 5 la valutazione è eseguita sulla base degli estimi e dei redditi già risultanti da normali e definitivi atti di accertamento ai fini delle rispettive imposte dirette; in mancanza si provvede ad apposito accertamento del reddito. Per gli investimenti in opere non ultimate o non ancora suscettibili di reddito si tiene conto delle somme investite o dei prezzi correnti alla data del presente decreto. La valutazione del valore dei beni immobili indicati all'articolo precedente è eseguita:
1) per i terreni sulla base dell'estimo catastale soggetto od assoggettabile all'imposta fondiaria moltiplicato pel coefficiente fisso di 3,66 e capitalizzato al tasso del 100 per 5;
2) per i fabbricati sulla base del reddito imponibile soggetto od assoggettabile alla relativa imposta capitalizzato al tasso del 100 per 5.

Il Dott. M. SONZIO
nella CASA di CURA per **Malattie degli Occhi**
sita in UDINE, Via RIVIS 32, già tenuta dal Dr. Feruglio, riceve tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

Art. 7. - Dal valore dei beni immobili valutato nei modi stabiliti dal presente decreto, i sottoscrittori hanno il diritto di chiedere la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari gravanti i beni stessi nella somma effettiva dovuta alla data del 1. gennaio 1937-XV alle seguenti condizioni:
1) che l'ipoteca sia stata regolar-

Eventuali detrazioni

Art. 8. - Sono esenti dalla sottoscrizione le ditte per le quali il valore degli immobili valutato ai sensi del presente decreto non raggiunga le lire 10.000. Agli effetti della determinazione del limite indicato al comma precedente, si tiene conto del cumulo dei redditi immobiliari iscritti a nome della stessa persona od ente. Per la determinazione delle quote da sottoscrivere si applicano le norme stabilite dal terzo comma dell'art. 4, sempre che il cumulo non sia necessario per quote che, separatamente considerate, non raggiungano il minimo di sottoscrizione. Per i valori superiori a lire 10.000 le frazioni che con l'applicazione dell'aliquota stabilita dall'art. 6 portano ad una sottoscrizione inferiore a L. 50 sono trascurate e le frazioni che portano ad una sottoscrizione superiore alle lire 50 sono arrotondate a lire 100.

Art. 9. - E' istituita, a decorrere dal 1. gennaio 1937-XV e per la durata di 25 anni, una imposta straordinaria immobiliare. Sono soggetti alla detta imposta i possessori di terreni e di fabbricati indicati agli articoli 2, 4 e 5, salvo le esenzioni di cui all'art. 3. Il provento dell'imposta straordinaria immobiliare è devoluto ad assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito autorizzato dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 10. - Nella prima applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare la determinazione delle ditte ad essa soggette è eseguita secondo le disposizioni degli art. 4, 5 e 9 del presente decreto.

Art. 11. - L'imposta è applicabile nella misura annua del 3,50 per mille dei valori immobiliari valutati secondo le norme degli articoli 6, 7, e 8 del presente decreto.

Art. 12. - La determinazione delle somme che ciascuna ditta è tenuta a sottoscrivere al prestito spetta agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Questi, trascorso il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 8, compiranno ruoli speciali riscuotibili in sei rate bimestrali eguali.

Art. 13. - Agli uffici delle imposte dirette spetta la determinazione delle somme da sottoscrivere anche in confronto dei possessori di immobili indicati all'art. 5. L'accertamento dei redditi da prendersi a base della determinazione suddetta è eseguito secondo le norme vigenti per l'imposta sui fabbricati a meno che per i terreni i relativi estimi non risultino già definitivamente valutati dagli ordini competenti. Ai fini dell'applicazione del presente articolo i possessori dei beni immobili indicati dall'art. 5 debbono presentare apposita dichiarazione ai competenti uffici delle imposte dirette entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Per tali dichiarazioni si applicano le norme e penali del R. D. L. 17 settembre 1931 n. 1608.

Anticipazioni

Art. 14. - Per le sottoscrizioni disposte dal presente decreto l'Istituto di emissione è autorizzato a concedere anticipazioni fino al 90 per cento dall'ammontare rispettivo all'interesse annuo non superiore al 5 per cento, comprese le spese e le commissioni.

Per tali sottoscrizioni anche gli istituti di credito e le banche di diritto pubblico, nonché gli altri istituti di credito che saranno designati con decreto Capo del Governo, potranno concedere crediti ed anticipazioni al tasso massimo di interesse sopra indicato ed a tutte le altre condizioni previste dal presente decreto. Crediti ed anticipazioni debbono essere concessi solo su domanda delle ditte interessate corredate da certificato dell'ufficio imposte competenti, recante la intestazione completa della ditta, gli estremi della iscrizione a ruolo, la quota di sottoscrizione stabilita. Le somme debbono essere dall'istituto versate all'esattore delle imposte dirette che ha in carico la riscossione della quota contro quietanze da utilizzare per il ritiro del certificato provvisorio secondo quanto è disposto dal suc-

cessivo art. 20. Per tutti gli atti inerenti alle operazioni di credito sopra accennate e relative rinnovazioni in sostituzione delle imposte di registro e di bollo e surrogatorie, si applica la tassa fissa di bollo di lire una da corrispondersi sul primo atto delle operazioni medesime.

Art. 15. - Per la risoluzione delle controversie per l'applicazione del presente decreto valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi dei fabbricati. Ove in dipendenza dell'accoglimento dei ricorsi degli interessati debba procedersi alla restituzione di quote di sottoscrizione, ad essa si provvederà insieme con i relativi interessi a favore del sottoscrittore ovvero dell'istituto sovvente con le norme stabilite per la restituzione delle quote di imposta riconosciute indebite. (Segue in seconda pagina)

I PREZZI ALL'INGROSSO

L'opera del Comitato di vigilanza

Il "Foglio di disposizioni", del Segretario del partito, n. 645, reca: "Il Comitato permanente di vigilanza sui prezzi si è riunito, nel Palazzo del Littorio, per la fissazione dei prezzi all'ingrosso delle uova, dell'olio di semi, del latte e dei prodotti caseari in genere.

Per le uova il prezzo di vendita del grossista al dettagliante è stato fissato per ogni migliaio, in L. 440 per quelle refrigerate di prima qualità (peso medio di riferimento dai 56 a 58 grammi) in L. 400 per le conservate in calce e in L. 470 per le sterilizzate o stabilizzate.

Tali prezzi vanno estesi anche alle vendite a termine e rimarranno fermi per tutto il periodo autunno-invernale.

Per la vendita al dettaglio, saranno consentite, per ogni uovo, le maggiorazioni massime di tre e cinque centesimi, secondo che la provincia sia o no centro di raccolta e conservazione.

In seguito alla riduzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi chiesta dal Partito, per infrenare l'aumento dei prezzi degli oli di oliva, lo stesso Comitato permanente di vigilanza sui prezzi ha stabilito le seguenti quotazioni: olio di semi di prima qualità: L. 590, seconda qualità L. 580. Questi prezzi sono per quintale di merce nuda, resa franco vagone partenza e debbono essere praticati dal produttore per quantitativi non inferiori al fusto di 200 kg. a richiesta, dell'acquirente, gli industriali si impegnano di consegnare le due qualità di olio di semi, per franco stazione qualsiasi destino, maggiorando i precedenti prezzi di L. 10 al quintale come massimo.

Ove i dettaglianti si rifornissero dai grossisti, questi venderanno sulla base dei precedenti prezzi, maggiorandoli al massimo del tre per cento come spese, utili e provvigioni richieste per il passaggio della merce dal produttore al grossista o semi-grossista. I prezzi così maggiorati per le vendite al dettagliante si intendono per resa franco magazzino grossista.

Al fine di stabilizzare i prezzi del formaggio e del burro il Comitato permanente di vigilanza sui prezzi ha deciso di estendere il suo controllo sino all'origine del ciclo produttivo fissando il prezzo del latte industriale per resa franco tenimento dell'agricoltore.

Tenendo fermo il prezzo del formaggio grana dell'annata in L. 6 e quello del burro di pura panna di affioramento in L. 0.50, per i casoni emiliani e L. 10.75 per i casoni lombardi, si è riconosciuto agli industriali un determinato costo di trasformazione e agli agricoltori un prezzo base del latte industriale in L. 50 al quintale per le partite di resa media di chilogrammi 7,1 di formaggio grana e di Kg. 1,6 di burro e di equivalente resa di formaggi diversi.

Il prezzo del latte industriale così determinato deve servire di orientamento per la liquidazione dei contratti in corso e dovrà servire di base per la stipulazione dei nuovi contratti per

la prossima campagna. I contratti parzialmente o totalmente a riferimento terranno fino a nuova disposizione come elementi di variazione la sola resa del latte in formaggio e burro, i cui prezzi all'origine rimarranno fissi per tutta la campagna casearia in corso e per quella prossima.

Sulla base di questi elementi il prezzo del formaggio grana di produzione 1935 è stato fissato in L. 700 al quintale per partite intere e dallo stagionatore al grossista e per franco magazzino stagionatore. Lo stesso formaggio di produzione 1935 sarà venduto dai grossisti ai dettaglianti a L. 850 al quintale per forme sceltissime e per franco stazione partenza, imballo compreso. Per il formaggio grana 1934, rimangono in vigore i prezzi stabiliti nella riunione precedente.

I Comitati intersindacali provinciali adatteranno alle singole situazioni provinciali i prezzi all'ingrosso sopraindicati, mentre i Segretari federali delle provincie produttrici dei prodotti in questione, controlleranno in maniera continuativa anche i prezzi praticati dai produttori e dai grossisti ai dettaglianti per le vendite entro e fuori provincia.

L'uva destinata alla vinificazione ad uso familiare, esente dall'imposta di consumo

Il Presidente della Confederazione fascista degli agricoltori ha richiamato l'attenzione dei presidenti delle dipendenti Unioni sull'importanza del provvedimento col quale si stabilisce che l'uva fresca destinata alla vinificazione per uso familiare fino al quantitativo di 8 quintali netti è esente dall'imposta di consumo per l'anno 1936.

L'on. Muzzarini chiarisce nella sua circolare che tale esenzione voluta dal Duce - al quale va tutta la gratitudine degli agricoltori - si intende estesa a qualunque cittadino italiano che voglia vinificare per uso familiare fino al quantitativo di 8 quintali di uva prodotta od acquistata.

Maggiorazioni salariali

Tutte le ditte sono tenute a notificare alla Cassa Malattie le maggiorazioni salariali in vigore dal 1. settembre per tutte le categorie rappresentate; le ditte devono notificare l'elenco completo dei loro dipendenti coi nuovi salari lordi maggiorati in vigore dal 1. settembre. Ogni responsabilità per il fatto della mancata notifica resta a carico di ogni singola ditta.

Erika Ditta **ELIOS ORTOLANI**
UDINE
Piazza Duomo N. 16
di fianco all'Albergo Commercio
Telefono 4-20
MACCHINE DA SCRIVERE E DA CONTEGGIO
CICLOSTILI - ACCESSORI - COPISTERIA
OFFICINA SPECIALIZZATA
in riparazioni per qualsiasi macchina

Mercati del Friuli

PREZZI MEDII CORRENTI

Cereali

Udine: Granoturco giallo 70-83, id. bianco 70-82, segala 83-85, orzo da pilare 88-90, cinquantino 70-75.

Sacile: granoturco 75, segala 80, sorgorosso 60.

Pordenone: Granoturco 75-83, sorgorosso 40-50.

Tarcento: Granoturco 90-100, segala 90-100.

Palmanova: Granoturco 74-84.

Cividale: Granoturco 82.

Ortaggi

Udine: Aglio da 180-200, cipolla 25-50, fagioli freschi non sbucciati 110-130, tegoline (fagiolini) 80-160, insalata 100-130, radicchio 110-160, patate 35-40, spinaci 100-120, verze 40-45.

Sacile: Fagioli 110, patate 38.

Pordenone: Patate 35-40, fagioli 130-190.

Tarcento: Fagioli 110-120, patate 30-35.

Palmanova: patate 30-35.

Cividale: Fagioli 160, spinaci 100, patate 40, sedani 50, radicchio 90, insalata 120, verze 40.

Foraggi

Udine: Fieno dell'alta prima qualità 15-17, id. seconda qualità 13-15, erba spagna 18-21, paglia 9.50-10.

Sacile: Fieno 13, medica 16, paglia 9.00

Pordenone: Fieno 18-20, stramaglie 10-13.

Tarcento: Fieno dell'alta 11-13, paglia 10-11.

Palmanova: Erba medica al q.le 17-18, fieno 16-17, paglia di frumento 7.50-8.

Cividale: fieno 12, paglia 9.

Casearia

Cividale: Burro 10.

Tarcento: Burro naturale 10.50-11, burro latt. Friuli 11.50-12.

Vini

Sacile: Nostrano 55, importato 55.

Pordenone: Comune da pasto 40-70.

Tarcento: Vino nostrano 90-140, acquavite nostrana 15-16 al litro.

Palmanova: Vino comune hl. 80-90, marsala 420-450, vermouth 420-450, vino fino 100-120.

Cividale: nostrano 120, americano 80.

Combustibili

Udine: Legna di faggio, rovere spaccata 8.50-9.50, idem in sorte 8.00-8.50, carbone di legna 29-31.

Sacile: Legna da ardere 10.

Pordenone: Legna da ardere spaccate 9-12.

Tarcento: legna essenza dolce 7-8 id. essenza forte 8.30-9.30, fascine 4.50-5, carbone di faggio 30-33.

Palmanova: Legna forte 10-11, dolce 9-10.

Cividale: Carbone 30, legna in stanga 7.

Pollerie

Udine: anitre a peso vivo 4.80-5.50, conigli 2.80-3.00, galline 6.80-7, oche 4-4.70, piccioni 2.25-2.50, polli 6.60-7.00, tacchini 5.50-7, uova 0.57 l'una.

Sacile: Galline e polli peso vivo 6.00-6.40, tacchini 5.60-5.80, uova 0.45.

Pordenone: Polli e galline a peso vivo 6-7, tacchini 5-6.50, uova a dozz. 5.40-6.

Tarcento: Galline 5.50-6, uova fresche 48-53, polli 5.80-6.80.

Cividale: Galline 6.50, polli 6.00, tacchini 5, uova il cento 50.

Palmanova: galline 6.60-7, piccioni al paio 4.50, oche 4.50-5, tacchini 5-6.00, conigli 2.50-2.80, uova 100-110 al cento.

Bestiame

Udine: Maiali da latte al capo 60-100, maiali da allevamento 200-300, maiali da macello 4.20-4.60 il kg.

Sacile: Buoi peso vivo 300, vacche 260, vitelli 430, suini 350.

Pordenone: Buoi e manzi peso vivo 300-320, vacche peso vivo 220-300, vitelli 400-450, maiali da latte 45-100.

Palmanova: Buoi 280-330, vacche 240-300, manzi di I. qualità 300-340, vitelloni 280-350, vitelli da latte 450-500, suini 430-480, suini lattonzoli 40-70.

Tarcento: Buoi 320-380, vacche e tori 250-290, vitelli 460-550.

Cividale: Buoi I. qualità il q.le 315-320, vacche I. qualità il q.le 200-280, vitelli 450-500, maiali da macello 430, maiali da corda 140, lattonzoli 70.

Frutta

Udine: Fichi secchi 120-130, mele 50-100, pere 80-160, pesche 140-150, limoni al cento 7-15, noci 140-200, uva 60-90, castagne 55-80.

IL POLSO DEL MERCATO

CEREALI. — Il mercato del granoturco si mantiene discretamente attivo a prezzo un po' inferiore di quello che si aveva per il prodotto vecchio. Discretamente attivi anche gli altri cereali, ad eccezione del riso che è calmo e invariato.

FORAGGI. — Il mercato foraggero si mantiene invariato come attività e quotazioni.

BESTIAME. — Domanda per il bestiame abbastanza attiva; offerta alquanto limitata. I prezzi si mantengono in complesso immutati con tendenza ferma per i capi grassi e in lieve miglioramento per il vitellame. Ben tenuti i suini.

LATTICINI. — I prezzi del burro rimangono stazionari sulle note basi. Invariato il grana con tendenza un po' più debole. In ripresa i formaggi a pasta molle e in specie il gorgonzola.

Le norme per il prestito redimibile 5%

(Seguito della prima pagina)

Art. 16. — Per la riscossione dei ruoli speciali di sottoscrizione e dei ruoli dell'imposta straordinaria immobiliare, si applicano le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette, comprese quelle concernenti sanzioni punitive a carico dei contribuenti morosi. Il versamento delle quote di sottoscrizione può essere fatto direttamente in tesoreria per disposizione dell'Intendenza di Finanza, sia d'ufficio che su domanda del contribuente. Per le quote relative alle sottoscrizioni il credito della finanza ha privilegio speciale per l'intero ammontare delle quote stesse sugli immobili cui esse si riferiscono, salvo sempre i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Il privilegio è trasferito all'istituto bancario nonché all'Istituto di emissione nel caso di anticipazione limitatamente all'ammontare del credito dell'anticipazione e fino all'estinzione di questi.

Obblighi dell'esattore

Art. 17. — Gli obblighi e le condizioni dell'esattore e del ricevitore provinciale per la riscossione delle quote di sottoscrizione saranno disciplinate con le norme di applicazione da emanarsi in forza dell'art. 23 del presente decreto.

Art. 18. — Il diritto della finanza di iscrivere a ruolo le quote di sottoscrizione si prescrive col 31 dicembre 1939. Quando trattasi di quote relative agli immobili indicati all'art. 5, il diritto delle finanze di accertare i redditi stessi si prescrive col 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto ed il diritto di iscrivere a ruolo si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui i redditi furono definitivamente accertati. Per l'imposta straordinaria il diritto di iscrizione nei ruoli è limitato all'imposta dell'anno in corso e dei due precedenti.

Art. 19. — Avvenuto l'integrale pagamento delle quote iscritte a ruolo e sulla base della quietanza dell'esattore, le sezioni di Regia Tesoreria rilasciano al possessore delle quietanze stesse, previo il congruaggio degli interessi, un certificato provvisorio da commutare poi in titolo definitivo. Quando il versamento è eseguito da un istituto di credito ai sensi dell'articolo 15, il certificato provvisorio ed il titolo definitivo debbono essere consegnati all'istituto stesso il quale ha su di essi garanzia reale fino all'estinzione della sovvenzione concessa. I sottoscrittori al prestito redimibile possono ottenere il riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare istituita con l'art. 10 a condizione che il pagamento dell'imposta riscattata venga eseguito con titoli del prestito stesso. Le mo-

Stato Civile di Udine

dal 29 settembre al 20 ottobre 1936-XIV

| | |
|-----------|-------|
| Nati | N. 87 |
| Morti | " 63 |
| Matrimoni | " 26 |

dalità e condizioni saranno determinate con decreto del ministro per le Finanze.

Nessuna tassa di bollo

Art. 20. — Al prestito autorizzato col presente decreto sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il gran libro e il servizio del Debito pubblico in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel decreto stesso. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite del Debito pubblico. Esse fruiscono altresì delle agevolazioni consentite ai titoli del Redimibile 3,50 per cento dal titolo 2 del Regio Decreto Legge 3 febbraio 1934-XII N. 60 in materia di costituzione di depositi cauzionali e di reinvestimento di capitali, nonché delle esenzioni da tasse di registro per donazioni e dalla tassa di successione previste dal titolo predetto per i trasferimenti in forza di atti tra vivi a titolo gratuito e per successione e per le costituzioni di doti.

Art. 21. — Le ricevute, i certificati provvisori ed i trasferimenti di essi, i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo e di concessione governativa. Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, e, ove occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente. Le inserzioni, gli avvisi riguardanti la presente operazione sui giornali e riviste sono esenti da qualsiasi tassa. Sono parimenti esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o diritto le affissioni di manifesti destinati a diffondere nel pubblico la notizia della presente operazione e delle sue condizioni. Alle affissioni stesse si applicheranno le disposizioni concernenti gli atti delle pubbliche amministrazioni ed i manifesti elettorali. La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in franchigia, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tal uopo stabilite.

L'assemblea dei lavoratori del commercio cartolibrario

Si è tenuta l'assemblea del Sindicato lavoratori del Commercio cartolibrario. Il Segretario Gino Sello ha riferito sull'attività svolta ed ha prospettato la necessità di tutelare, attraverso la stipulazione di un particolare contratto di lavoro, i dipendenti delle tabaccherie.

Ad ogni lavoratore venne distribuita una copia del contratto collettivo di lavoro.

Il Segretario dell'Unione invitò i lavoratori a vivere da vicino la vita del proprio Sindacato, spiegando le superiori ragioni che animano il sindacalismo nello sforzo di portare sempre più in alto il valore del lavoro. Accennò poi alle recenti disposizioni sulle perequazioni salariali e sulla istituzione della Cassa assegni famigliari mettendo in evidenza l'importanza del provvedimento.

Obbligo di esporre i cartellini dei prezzi

Ricordiamo a tutti i commercianti che vige l'obbligo di tenere esposti, su tutti i generi posti in vendita, in modo ben visibile, appositi cartellini portanti i prezzi di vendita al minuto delle singole merci (art. 4 del R. D. L. 16 dicembre 1926, n. 2174). Sono esclusi da tale obbligo: armonium, automobili e motocicli non a serie, confezioni per signora di prezzo superiore a Lire 700, nonché modelli d'abito e i cappelli per signora da oltre L. 150, fiori, oggetti artistici, oggetti forniti dietro speciale commissione oggetti usati, pellicerie, pianoforti, prodotti farmaceutici, prodotti non finiti, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose, prodotti soggetti ad ulteriore lavorazione, profumi (ad eccezione dei saponi e dei dentifrici), saggi in unico esemplare destinati ad indicare una speciale attività.

Rinnovate il vostro abbonamento per tempo mediante versamento sul conto corr. postale N. 9-5469

Il Decreto che disciplina la vigilanza sui prezzi

Ecco il testo del Decreto 5-10-1936 XIV, che precisa le disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale e ingiustificati inasprimenti del costo della vita.

Art. 1. — E' vietato vendere merci di qualsiasi natura a prezzi superiori a quelli che per le vendite all'ingrosso e al minuto sono fissati dal Comitato centrale di vigilanza sui prezzi e dai Comitati intersindacali provinciali di cui all'art. 2 del presente decreto.

Per le merci i cui prezzi all'ingrosso e al minuto non sono fissati dai suddetti Comitati è vietata la vendita a prezzi superiori a quelli che dai bollettini dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa o altrimenti risultino correnti sui mercati nel mese di settembre 1936-XIV.

Art. 2. — La vigilanza sui prezzi delle merci è affidata al Comitato centrale avente sede presso il Direttorio del Partito nazionale fascista, presieduto da Segretario del Partito, o da persona da lui delegata, e composto da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni degli Interni, delle Corporazioni, dell'Agricoltura e Foreste, delle Finanze, delle Comunicazioni, della Stampa e Propaganda, del Sottosegretariato agli Scambi e Valute, dell'Istituto centrale di statistica e di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, dei lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura dei datori di lavoro e dei lavoratori delle Aziende del Credito e dell'Assicurazione, dei professionisti ed artisti e dell'Ente nazionale della Cooperazione.

Il Comitato centrale ha alle sue dipendenze i Comitati intersindacali costituiti in ciascuna provincia e composti del segretario federale, presidente di un delegato del prefetto della provincia, del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Economia corporativa, e di un rappresentante di ciascuna delle locali organizzazioni interessate.

Potranno, soltanto in caso di comprovata necessità, essere ammesse variazioni di prezzo che siano giustificate da effettivi aumenti verificatisi nel costo delle materie prime e dei prodotti importati o siano connesse a condizioni eccezionali della produzione e del mercato.

Art. 3. — Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, non potrà essere aumentato il prezzo delle locazioni degli immobili urbani a qualunque uso destinati e dei fondi rustici anche se altri inquilini o affittuari succedono nel godimento degli immobili. Per lo stesso periodo di tempo gli affittacamere non potranno aumentare il prezzo applicato al 1. settembre 1936 XIV.

Ogni patto con il quale siano convenuti prezzi superiori a quelli corrisposti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto è nullo di pieno diritto. Il conduttore, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4. — Per la durata di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto nessun aumento potrà essere apportato ai prezzi vigenti alla suddetta data per la fornitura di acqua, di energia elettrica e di gas, per qualunque uso, nonché alle tariffe vigenti per i servizi pubblici di trasporti di persone e cose gestiti da Enti autonomi, provinciali, comunali e consorziati, Società e privati.

Con decreto del Capo del Governo di concerto col ministro per le Corporazioni, su richiesta dell'Amministrazione statale cui compete il controllo sulle tariffe e sui prezzi ai quali si riferisce il comma precedente, e sentito il Comitato centrale di cui all'art. 2 del presente decreto, potranno in considerazione di eccezionali circostanze essere consentite deroghe al divieto stabilito nel suddetto comma nei limiti giustificati da tali circostanze.

Art. 5. — Fino al 31 dicembre 1936 XIV nessun aumento potrà essere portato ai prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla stessa data dovrà essere continuato il servizio buoni di albergo della Federazione nazionale fascista di albergo e turismo, alle condizioni attualmente vigenti. Per gli anni 1937 e 1938 saranno fissati dal Ministero della Stampa e Propaganda i prezzi che gli alberghi, le pensioni e le locande dovranno obbligatoriamente praticare nei limiti del massimo e del minimo che il detto Ministero indicherà.

Con R. decreto, su proposta del ministro per la Stampa e Propaganda saranno emanate le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e per la disciplina del suddetto servizio dei buoni d'albergo.

Art. 6. — Chiunque violi i divieti stabiliti dagli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto è punito con l'ammenda fino a lire 10.000 e nei casi più gravi con l'arresto fino a un anno.

Il processo verbale di contravvenzione deve essere rimesso entro le 24 ore al pretore, il quale procede sempre a giudizio direttissimo nel termine di cinque giorni dalla ricezione del verbale. La citazione deve essere notificata all'imputato almeno due giorni prima dell'udienza fissata per il dibattimento. Al giudizio si applicano le disposizioni degli articoli 503, 504 e 505, capoverso del Codice di procedura penale.

A carico dei conduttori di alberghi pensioni e locande che non osservino disposizioni dell'art. 5 del presente decreto, oltre alle pene previste dal comma 1., sarà applicata con decreto del prefetto della provincia la sospensione dell'esercizio da 5 a 30 giorni.

Art. 7. — Chiunque accaparrì merci oltre le normali esigenze della propria attività agricola, industriale o commerciale in modo e quantità tali da cagionare aumenti di prezzi non altrimenti giustificabile dalle condizioni del mercato o da turbare in altra maniera il mercato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 lire.

Art. 8. — Con decreto del ministro per le Corporazioni, di concerto con gli altri ministri interessati e sentito il Segretario del Partito, presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi, potranno essere emanate le istruzioni necessarie per l'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente R. decreto e in particolare modo potranno essere indicati per alcune categorie di merci i limiti massimi delle variazioni da ammettersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.

Art. 9. — Il Segretario del Partito nazionale fascista, presidente del Comitato centrale di vigilanza sui prezzi di cui all'art. 2 del presente R. decreto-legge, d'intesa con i ministri interessati, potrà disporre accertamenti circa le giacenze di merci presso aziende, magazzini e stabilimenti. Per tali accertamenti, il Comitato potrà valersi anche dell'opera dei Consigli provinciali dell'Economia corporativa e della Regia Guardia di Finanza.

Gli orari dei negozi per la domenica

Ricordiamo le norme vigenti sugli orari dei negozi di Udine e provincia, circa il giorno di domenica, per il periodo dal 1 ottobre al 30 aprile:

In tutti i Comuni della Provincia i negozi in genere dovranno osservare il riposo settimanale, con chiusura completa, nei giorni di domenica — salvo le deroghe regolarmente autorizzate.

Fanno eccezione soltanto le seguenti categorie che nei giorni di domenica osserveranno gli orari per ciascuna di esse indicati:

a) Rivendite di pane, rivendite di latte (per la sola vendita del pane e del latte esclusi gli altri generi eventualmente compresi nello stesso esercizio): apertura ore 7, chiusura ore 12. La consegna del pane a domicilio potrà continuare fino alle ore 13.

b) Negozi di vendita pane annessi ai panifici osserveranno, per la vendita al minuto, l'orario delle rivendite, con facoltà però di iniziare la distribuzione del pane anche prima delle ore 7.

c) Macellerie e negozi di pesce fresco: chiusura completa.

d) Negozi di fiori freschi: apertura ore 7, chiusura ore 12.

e) Pasticcerie (quelle esclusivamente che vendono pasticceria fresca, biscotti, confetti e simili): apertura ore 7, chiusura ore 20.

f) Negozi di frutta e verdura (limitatamente alle frutta e verdura fresca): apertura ore 7, chiusura ore 11.

Varie

L'attività bananiera in Italia ha subito in questi ultimi anni notevoli progressi riducendo da ql. 13699 a ql. 1153 l'importazione dall'Africa spagnola. Le merci italiane hanno ripreso il loro posto nelle Indie britanniche per effetto dell'abolizione delle sanzioni.

PROTESTI CAMBIARI

Elenco dei protesti cambiari elevati nella giurisdizione del Tribunale di Udine nel mese di settembre 1936. Tenute presenti le difficoltà di compensazione la Direzione non assume responsabilità per gli errori di qualsiasi genere nei quali venisse eventualmente a cadere, nel mentre è a disposizione per tutte le rettifiche documentate. I numeri a fianco si riferiscono alla data di elevazione dei protesti:

| | |
|--|----------|
| 28 Alberti Graziano, Udine | L. 2124 |
| 7 Albini Ermelinda, S. Vito al Tagliamento | " 120 |
| 17 Idem, idem | " 200 |
| 8 Ameno Giorgio, Udine | " 120 |
| 1 Andrisano Donato, Udine | " 3000 |
| 17 " " " | " 2600 |
| 28 Antonello Gian Piero, Udine | " 350 |
| 25 Anonima Friulana Autoservizi, Palmanova | " 450 |
| 17 Bagnoli Vincenzo, Udine | " 200 |
| 2 Bando Angelo, Pordenone | " 200 |
| 16 Baradelio Luigi, Latisana | " 1500 |
| 2 Barattin Orazio, S. Giorgio di Nogaro | " 200 |
| 17 Bellotto Antonio, Udine | " 300 |
| 16 Benedini Albezio, S. Vito al Tagliamento | " 200 |
| 2 Benocci Alberto, Maniago | " 100 |
| " " " | " 570 |
| 2 Biscontin Andrea e Martini Santina di Matteo, Budoia | " 800 |
| 2 Boer Giacomo, Pordenone | " 200 |
| 2 Bois Anna e Elda, Cervignano | " 250 |
| 2 Bomben Ruggero e Zanetti Umberto, Pordenone | " 155.30 |
| 1 Bonutto Antonio, Lestans | " 300 |
| 4 Botri Manlio, Udine | " 65 |
| 12 Bruseschi Giovanni, Virgilio Angela, Mortegliano | " 150 |
| 9 Buleghin Arturo, Udine | " 75 |
| 18 " " " | " 1000 |
| 17 Cante Romeo, Udine | " 500 |
| 2 Cantano Bruno, Pordenone | " 80 |
| 9 Cantaruzza Sante fu Lazzaro | " 600 |
| 2 Cecotti Giovanni Battista, Udine | " 1000 |
| " " " | " 650 |
| " " " | " 800 |
| " " " | " 1000 |
| <i>(pagata subito dopo elevati i protesti)</i> | |
| 17 Cedolin Pietro, S. Daniele del Friuli | " 860 |
| 16 Corneaz Enrica, Udine | " 270 |
| 1 Cilli Francesco, Udine | " 1021 |
| 5 Codogno Angelo, Spilimbergo | " 500 |
| 17 " " " | " 462.70 |
| 15 Cossarizza Luigi, Spilimbergo | " 100 |
| 2 Cremonese Giovanni, S. Vito al Tagliamento | " 100 |
| 28 De Candido Decimo, Palazzo dello Stella | " 1500 |
| <i>(protestata per disguido ed in assenza del firmatario e pagata immediatamente dopo elevato il protesto)</i> | |
| 2 De Cecco Aldo, Udine | " 150 |
| 16 Degani Arnaldo, Udine | " 1000 |
| 15 Degani Arnaldo e C., Udine | " 700 |
| " " " | " 900 |
| 16 " " " | " 1200 |
| 1 " " " | " 2162 |
| 1 " " " | " 299 |
| 1 " " " | " 300 |
| 17 " " " | " 600 |
| 2 " " " | " 300 |
| 2 " " " | " 200 |
| 17 " " " | " 1000 |
| 17 " " " | " 300 |
| 16 " " " | " 378 |
| 1 " " " | " 1008 |
| 1 " " " | " 1000 |
| 1 " " " | " 1000 |
| 8 De Luisa Ferdinando, Udine | " 250 |
| 2 De Nardo Alberto, Udine | " 100 |
| 8 Del Piero Elvio, Udine | " 75 |
| 14 Della Ricca Pietro, Carliano | " 150 |
| 30 Della Valentina Gio. Maria fu Angelo, Polcenigo | " 857 |
| 3 Di Daniel Alberto e Rossignoli Giulia, Claut | " 399 |
| 2 Di Giusto Marco, Ontagnano | " 68.50 |
| 5 Di Monte Ceconi Mario, Udine | " 300 |
| " " " | " 300 |
| 5 Facchin Antonio fu Pietro, Savorgnano S. Vito al Tagl. | " 2000 |
| 2 Facchini Gina, Udine | " 150 |
| 18 Feruglio Giacomo, Coiutti Rosina e Zilli Kegina, Udine | " 450 |
| 23 Feruglio Pietro, e Coiutti Gioacchino, Udine | " 300 |
| 23 Festa Carlo, Udine | " 300 |
| 17 Fioriani Albano, Spilimbergo | " 200 |
| 1 Fornasier Ermanno, Rauscedo | " 1000 |
| 2 Fracas Giacomo, Rorai Piccolo di Porcia | " 500 |
| 8 Furst Leo, Udine | " 300 |
| " " " | " 267.50 |
| 16 Gasparotto Giuseppe, Pordenone | " 100 |
| 14 Gottardo Lino e Nadalutti Anna Laipacco | " 1000 |
| 14 Idem, idem | " 1000 |
| 16 Guion Antonio, Udine | " 76 |
| 11 Hind Adolfo e Martina Carolina, Gonars | " 150 |
| 12 Lazzaro Ida, Udine | " 100 |
| 9 Maccanin Giovanni, Francesconi Maria e Maccarin Maria, Barbeano di Spilimbergo | " 1273 |
| 24 Malisani Odero, Palmanova | " 978.50 |
| 2 Marchetti Pierina, Udine | " 77.50 |
| 28 Marcuzzi Arturo, Udine | " 72 |
| 23 Mariutto Domenico, Maniago | " 265 |
| 16 Marsoni Francesco, Udine | " 100 |
| 9 Martellosi Palmira, Udine (Feletto) | " 83 |
| 2 Mattioli Gallo, Udine | " 78 |
| 2 Mauro Albino, Latisana | " 1000 |
| 8 Mesaglio Leo e Toderò Ferdinando, Pradamano | " 300 |
| 25 Milloch Olimpia, Chiopris-Viscone | " 210 |
| 2 Montanari Ester, Palmanova | " 567 |
| " " " | " 500 |
| " " " | " 417 |
| " " " | " 800 |
| " " " | " 650.40 |
| " " " | " 300 |
| " " " | " 500 |
| " " " | " 300 |
| " " " | " 493 |
| " " " | " 250 |
| " " " | " 350 |
| " " " | " 637.30 |
| " " " | " 300 |
| " " " | " 959.65 |
| " " " | " 660 |
| " " " | " 927.70 |

| | |
|---|-----------|
| 3 Moretti Carlo e Lazzaro Anna, Udine | L. 100 |
| 7 Nadalin Pio e Giuseppe, S. Vito al Tagliamento | " 1000 |
| 22 Idem, idem | " 1000 |
| 17 Idem, idem | " 4786.90 |
| 22 Idem, idem | " 4786.60 |
| 1 Novelli Ezio, Udine | " 130 |
| 1 Pagotto Ferruccio, Udine | " 50 |
| 12 Pallavisini Antonio, Manzano | " 698.50 |
| 16 Paron Giacomo e Gio. Battista, Pertole | " 1250 |
| 14 Pecile Francesco fu Gio. Batta, Fagnana | " 4300 |
| 5 Pesante Giovanni, Udine | " 1000 |
| 19 " " " | " 1000 |
| 16 " " " | " 715 |
| 2 Peverini Orazio, Udine | " 1350 |
| 29 Piccinato Aleardo, Udine | " 3700 |
| <i>(Protestata per disguido e pagata immediatamente dopo elevato il protesto)</i> | |
| 16 Pittaro Elio, Udine | " 1000 |
| " " " | " 2000 |
| " " " | " 2188.70 |
| 17 " " " | " 1510.35 |
| 2 Pittini Amedeo, Udine | " 110 |
| 17 " " " | " 1000 |
| 12 Pittini Amedeo e Toffanin Carlo, Udine | " 1334.50 |
| 17 Idem, idem | " 1500 |
| 26 Pitton Bruno, Pordenone | " 45 |
| 23 Popolani Iginio, Martignacco | " 100 |
| 23 Pontoni Pietro, Udine | " 839 |
| 1 Pravisano Bonaventura, Udine | " 710 |
| 29 Pravisano Mario e Desiderio, Udine | " 804 |
| 3 Idem, idem | " 800 |
| 3 Idem, idem | " 1000 |
| 23 Idem, idem | " 1000 |
| 23 Preveldello Giuseppe, Udine | " 1000 |
| 17 " " " | " 529 |
| 1 Querini Giuseppe, Basaldella del Cormor | " 73 |
| 16 Re Elisa, Udine | " 869 |
| 2 Renesto Cesare, S. Paolo di Morsano al Tagliamento | " 500 |
| 2 Reschigg Lavinia, Udine | " 50 |
| 11 Ronco Aurelio e Ronco Giovanni, Udine | " 257.50 |
| 2 Rossi Franco, Udine | " 130 |
| 2 Roveredo Silvio e Roman Giovanni, Montebelluna Cellina | " 400 |
| 4 Sandri Luigi, Udine | " 329.30 |
| 30 Sebastiani Vincenzo, Udine | " 80 |
| 16 Selan Silvio, Udine | " 500 |
| 2 Sgobino Luigi, Udine | " 1850 |
| 9 Sgobino Luigi, Udine | " 400 |
| 2 Sgobino Luigi, Cantoni Anna e Virginia Zoratti Maria, Udine | " 500 |
| 21 Simoni Gino, Pordenone | " 1000 |
| 10 " " " | " 640 |
| 9 Spagnul Anna e Luigi, S. Lorenzo | " 1323.50 |
| 5 Sponchia Federico e Torossi Teresa, Udine | " 600 |
| 4 Strussiat Pietro, Fiumicello | " 90 |
| 1 Tamburlini Daniele, Udine | " 560 |
| 1 Tamburlini Santa, Udine | " 400 |
| " " " | " 1000 |
| 18 Termini Ernesto di Giacomo, S. Vito al Tagliamento | " 100 |
| 2 Toffanini Carlo, Udine | " 100 |
| 2 " " " | " 200 |
| 19 " " " | " 125.15 |
| 28 Toffoletti fratelli, Povoletto | " 900 |
| 2 Torresin Sergio, Maniago | " 150 |
| 28 Turrin Luigi e Antonio, Tarcento | " 320 |
| 2 Vuagnin Michele, Udine | " 400 |
| " " " | " 400 |
| 2 Zangheri Egidio, Udine | " 1000 |
| 7 Zerbini Elsa, Udine | " 1747 |
| 17 " " " | " 900 |
| 1 " " " | " 800 |
| 1 " " " | " 2200 |
| 2 " " " | " 260 |
| 7 " " " | " 1000 |
| 17 " " " | " 400 |
| 12 Zerbini Elsa e Gottardo Umberto, Udine | " 740 |
| 30 Idem, idem | " 2200 |
| 22 Idem, idem | " 1678 |
| 23 Zorzi Ines, Udine | " 100 |
| 23 " " " | " 205 |
| 2 " " " | " 100 |
| 10 " " " | " 150 |
| 11 " " " | " 144.50 |
| 17 " " " | " 130 |
| 28 " " " | " 105.95 |
| 2 Zorzini Sergio, Udine | " 80 |

Elenco dei protesti cambiari elevati nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo durante il mese di settembre 1936 - XIV.

| | |
|---|--------|
| 2 Adami Sergio, Pontebba | L. 75 |
| 1 Alfarè Pietro, Rigolato | " 200 |
| 1 " " " | " 200 |
| 28 Balestrieri Gustavo, Tarvisio | " 1000 |
| 29 Bonfini fratelli, Ampezzo | " 2500 |
| 23 Buttazoni e Fabbro, Ovaro | " 1500 |
| 2 D'Aurico Francesco, Dogna | " 100 |
| 2 Del Fabbre Caterina e Donada Giuseppe, Tolmezzo | " 325 |
| 12 Delli Zuani Nicolò, Tolmezzo | " 2550 |
| 2 Di Fiore Gaspare, Tolmezzo | " 300 |
| 17 " " " | " 200 |
| 5 Kiel Andrea, Valbruna | " 375 |
| 1 Moia Meroe, Moggio Udinese | " 400 |
| 1 " " " | " 100 |

(Non pagate dal Moia per controverse sulla merce cui si riferiscono gli effetti).

Piccoli fallimenti

| | |
|--|--|
| Salvi Arturo , Udine, via Poscolle, Studio fotografico, sent. 7-9-36 - amm. giud. rag. Giovanni Rigo. | |
| Bersich Fioravante , Palmanova, profumeria, sent. 14-9-36 - amm. giud. avv. Giuseppe Collesan. | |
| Santarossa Antonio fu Paolo, Manzano, osteria, sent. 17-9-36 - amm. giud. avv. Guglielmo Pelizzo. | |

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che tutti gli effetti a suo nome apparsi tra i protesti di questo giornale, sono stati regolarmente estinti, come da dichiarazione a sue mani della S.A. dott. G. Luchini. Il contrattempo è dovuto alla permanenza del sottoscritto in Africa Orientale.

Udine, 15 Ottobre 1936-XIV.

f.to Pesante Giovanni

RUBRICA DEI QUESITI

Merce fornita al dipendente

L. R. Domanda: — Un operaio acquista dal datore di lavoro una determinata quantità di merce che si impegna di pagare mensilmente, previa ritenuta settimanale sulla paga. Saldato il conto, l'operaio viene licenziato, senza aver ottenuto la fattura di saldo e senza aver ricevuto il libro paga e le tessere di assicurazione per la previdenza sociale. Passato qualche tempo il datore di lavoro chiede all'operaio il pagamento totale della merce e lo cita in giudizio. Il dipendente non ha documenti per dimostrare il contrario e i testi citati non gli sono stati del tutto favorevoli, in quanto non hanno potuto precisare la sua permanenza presso il datore di lavoro.

Può il dipendente eccepire l'inadempienza del datore di lavoro che non lo provvede di documenti idonei a comprovare la sua permanenza in servizio? L'azione è procedibile in linea civile od in via sindacale?

R. — La questione proposta è alquanto complessa. Comunque, noi riteniamo che il datore di lavoro debba dimostrare la consistenza del suo credito non con testimoni, ma con l'esibizione del libro giornale ed in mancanza, con documenti dai quali risulterà, in modo inequivoco, il pagamento dei salari, fermo restando l'obbligo, nel datore di lavoro, di provvedere il prestatore d'opera del libretto personale di paga (che dovrà essere conforme alle annotazioni del libro giornale o generale di paga) e le tessere per le assicurazioni sociali aggiornate. Secondo noi riteniamo che la procedura da seguire nella controversia sia quella sindacale.

Cessione di licenza commerciale

N. A. Domanda: — Tizio aveva una macelleria di carne equina. Da oltre un anno l'esercizio è chiuso e Tizio vende a Caio la sua licenza. Può Caio con la suddetta licenza aprire l'esercizio? In caso negativo quali pratiche deve fare e a chi mi devo rivolgere per impedire questa nuova apertura?

R. — La prolungata chiusura di un esercizio commerciale comporta la decadenza della licenza, a meno che la commissione comunale sostituendosi alla legge sulla disciplina del commercio mancante di molte norme, non abbia determinato un periodo di tempo, trascorso il quale la licenza s'intende decaduta di fatto e di diritto. Non si può, infatti, ammettere che un commerciante che ha tenuto chiuso un anno un esercizio e che magari non ha neppure conservato l'ambiente nel quale esercitava la sua attività, possa cedere la licenza di commercio ad altra persona. Secondo noi, pertanto, riteniamo che la licenza di commercio di cui al quesito non possa essere ceduta, ma debba, invece, essere revocata nell'occasione della richiesta di trasferimento di titolarità. Si rivolga per ottenere il suo scopo al Sindacato di categoria, che non potrà non sostenere la di Lei giusta causa.

Validità della licenza

136 - Domanda: — Un negoziante di vino è regolarmente provvisto di licenza per la vendita di vino in fiaschi nel Comune A. Il negoziante medesimo vorrebbe aprire una succursale della fiaschetteria nel vicino Comune B. Si domanda se per aprire tale succursale sia indispensabile altra licenza commerciale con relativa cauzione o se sia sufficiente presentare al Podestà del Comune B copia della licenza di commercio rilasciata per il negozio principale dal Podestà del Comune A.

R. — La licenza di commercio, quanto la cauzione, si riferiscono all'esercizio per il quale è stata richiesta. Se, pertanto, il negoziante di cui al quesito, intende aprire una succursale in altro Comune, è uopo si provveda di altra licenza, costituendo altro deposito cauzionale.

Il rag. **Etelredo Pascolo** ha trasferito il suo studio professionale di Ragioneria — Amministrazioni — Consulenza commerciale e assistenza tributaria in via **Paolo Sarpi 23** conservando il numero telefonico 10.82.

Un Collegio benemerito

Il Friuli conta insigni Collegi dove si educa la gioventù d'ambo i sessi alla palestra dello studio, all'educazione dell'intelletto e del cuore e agli alti sentimenti dello spirito e della Patria e alcuni di questi collegi hanno tradizioni antichissime.

Uno fra i più importanti e i veramente benemeriti, anche se il suo nome non ricorre nelle testate pubblicitarie, è certamente il Collegio Femminile delle Orsoline di Cividale del Friuli che attinge a remote glorie monastiche e ad antiche e moderne affermazioni brillantissime nel campo dell'educazione giovanile con superbi risultati nella scuola e nella soda e definitiva formazione delle giovani generazioni.

La bontà e diligenza dell'insegnamento, la oculata disciplina, il modernissimo aggiornamento organizzativo, insieme alla mitezza delle rette, fanno di questo Collegio un vero vanto della nostra terra friulana consentendone il confronto con quanti migliori Istituti si conoscano.

E di tutto ciò va data doverosa testimonianza.

Un padre di una vecchia alunna del Collegio

M. U.

Sopratasse speciali di trasporto aereo

Le sopratasse speciali di trasporto aereo per corrispondenze impostate nel Regno e dirette nei paesi extra Europei hanno subito, per alcuni paesi, lievi modificazioni con effetto dal 1. ottobre corr.

Gli interessati possono prendere visione della nuova tabella delle tariffe di cui sopra presso tutti gli Uffici postali.

Con l'occasione si ricorda che la sopratassa si corrisponde mediante gli speciali francobolli di posta aerea, ma può essere rappresentata anche da francobolli comuni; che i francobolli di posta aerea sono validi soltanto per il pagamento della sopratassa speciale di trasporto aereo e non sono ammessi per il pagamento di altre tasse postali; e che sul recto delle corrispondenze aeree deve scriversi in modo appariscente la indicazione: "Per via Aerea,, (estero "Par Avion,,).

Il Pretore di Udine

con decreto penale 1-9-1936 ha condannato

VELUSCEK CRISTINA di Pietro

e fu Brescack Giuseppina di anni 37 da Salona d'Isanzo a L. 275 di ammenda perchè il 19-5-1936 in Udine a venduto circa Kg. 2 di burro la cui percentuale di materia grassa era inferiore a quella dell'82 per cento ed ha ordinato la pubblicazione di tale decreto sul periodico il "Popolo del Friuli", ed il "Commercio Friulano".

Udine, 29 Settembre 1936 - XIV.

IL CANCELLIERE
Feruglio

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 25-9-1936 ha condannato

BASTIANUTTI PAOLO di Angelo

e di Fontanini Teresa di anni 70 da Udine Cormor Alto 19, a L. 100 di multa e L. 30 di ammenda perchè l'11 - 14-8-1936 in Udine ha venduto latte anacquato e scremato ed ha ordinato la pubblicazione di tale decreto sul giornale il "Commercio Friulano".

Udine, 5 Ottobre 1936 - XIV.

IL CANCELLIERE
Feruglio

Il Pretore di Udine

con decreto penale del 25-9-1936 ha condannato

DEGANO ESTELLA fu Giovanni

e fu Degano Maria di anni 29 da Pasian di Prato a L. 100 di multa e L. 30 di ammenda perchè l'11 e 14-8-1936 in Udine ha venduto latte anacquato e scremato ed ha ordinato la pubblicazione di tale decreto sul giornale il "Commercio Friulano".

Udine, 5 Ottobre 1936 - XIV.

IL CANCELLIERE
Feruglio

Il Pretore di Udine

con decreto penale 30-9-1936 ha condannato

ZÜCCOLO IDA fu Antonio

e di Cossio Italia di anni 48 da Udine a L. 50 di multa perchè l'8 Giugno 1936 in Udine via Roma 14, ha posto in vendita come genuino del pane grattugiato di tipo non dichiarato ed alterato con farina di granturco ed ha ordinato la pubblicazione di tale decreto sul giornale il "Commercio Friulano".

Udine, 1 Ottobre 1936 - XIV.

IL CANCELLIERE
Feruglio

CASSA di RISPARMIO di UDINE

PREMIATA DAL MINISTERO CON MEDAGLIA D'ORO
FEDERATA CON LE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE

Con filiali in: Cervignano - Cividale - Latisana - Maniago - Pordenone - Sacile - S. Daniele - S. Vito al Tagliamento - Tolmezzo

Esercizio 61°
Patrimonio L. 20.080.365,95 - Erigate in beneficenza L. 12.488.975,55

Estratto della Situazione al 30 Settembre 1936 - A. XIV E. F.

| ATTIVO | |
|--|-------------------|
| Cassa | L. 2.822.852,47 |
| Mutui prestiti e conti correnti | " 86.598.989,15 |
| Valori pubblici azioni e partecipazioni | " 78.816.688,26 |
| Cambiali in portafoglio | " 11.781.126,62 |
| Conti corrispondenti | " 21.153.843,47 |
| Beni immobili mobili e impianti | " 6.053.844,39 |
| Residui rendite da esigere crediti diversi e partite varie | " 50.388.525,72 |
| Esattorie e Ricevitoria Provinciale | " 13.251.275,37 |
| Depositi a cauzione ed a custodia | " 92.264.498,11 |
| | L. 363.131.643,56 |
| PASSIVO | |
| Depositi a risparmio ed in conto corrente | L. 180.304.409,17 |
| Conti corrispondenti | " 8.777.488,68 |
| Debiti diversi e partite varie | " 49.599.553,40 |
| Esattorie e Ricevitoria Provinciale | " 11.275.681,44 |
| Depositi a cauzione ed a custodia | " 92.264.498,11 |
| Utili ad oggi | " 834.646,81 |
| Patrimonio al 31 Dicembre 1935 | " 20.080.365,95 |
| | L. 363.131.643,56 |

Il Direttore rag. L. FERRINI
Il Presidente avv. M. BERTACIOLI
Il Consigliere di turno co. dott. G. di CAPORACCIO

Banca Cattolica del Veneto

Sede sociale e Direzione generale VICENZA

Capit. Soc. e Riser. al 31 Agosto 1936-XIV L. 54.164.784.96

Valori di proprietà " " " 108.176.066.85

Depositi fiduciari " " " 266.828.440.35

Portafoglio e Conti Corr. " " " 134.773.700.68

Sedi: Belluno - Mestre (Venezia) - Padova - Rovigo - Treviso - Udine - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Alle migliori **TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA**
: condizioni

COLAUTTI DANTE
CORNO DI ROSAZZO

RAPPRESENTANTE della ditta PELOSO ANGELO di Verona: Macchine - Utensili speciali per la lavorazione del legno e dei metalli - Fonderia ottone - Maniglie fuse e pressate - Alberi flessibili - Colle forti nazionali ed estere - Carte e tele abrasive.

RAPPRESENTANTE della ditta GINO RIZI di Milano: Vernici all'alcool di classe - smalti - grassi sintetici alla nitrocellulosa.

Le riduzioni doganali

In seguito alla nuova situazione monetaria e dei prezzi, di cui riferiamo in prima pagina, sono state portate, come è noto, alcune modifiche al regime doganale.

Il decreto relativo, pubblicato in questi giorni, dispone che i dazi doganali specifici stabiliti dalla tariffa generale approvata dal R. decreto-legge del 9 giugno 1921, convertito nella legge del 17 aprile 1925 e successivamente modificato, sono ridotti per le voci indicate nella tabella A come risulta dalla tabella stessa.

Alle merci indicate nella tabella B in quanto siano originarie o provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita sono temporaneamente applicabili i dazi specifici ridotti indicati nella tabella stessa.

Per le merci indicate nella tabella C il regime previsto dalla vigente tariffa generale dei dazi doganali è modificato come risulta dalla tabella stessa.

Sono revocati a ogni effetto:

- a) l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge dell'11 luglio 1923, convertito nella legge del 17 aprile 1925, e la tabella D annessa al R. decreto-legge medesimo;
- b) il R. decreto-legge del 4 maggio 1931, convertito nella legge 18 giugno 1931.

Sono del pari revocati a ogni effetto i seguenti provvedimenti con decorrenza dal giorno da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze:

- a) R. decreto-legge del 20 settembre 1934, convertito nella legge 8 aprile 1935;
- b) R. decreto-legge del 27 giugno 1935, convertito nella legge del 27 gennaio 1936;
- c) R. Decreto-legge del 9 luglio 1936.

Il presente decreto è entrato in vigore del 6 ottobre.

| N. di tariffa | Denominazione delle merci | Dazio doganale | Coefficiente |
|---------------|---------------------------|----------------|--------------|
|---------------|---------------------------|----------------|--------------|

Tabella A

| | | | |
|--|--|----|---------|
| 64 | frumento | q. | 47 |
| 67 | granoturco: | | |
| a) | bianco (invar.) | q. | 47 |
| 70 | farine di: | | |
| a) | frumento | q. | 72 |
| d) | avena | q. | 14 |
| e) | granoturco b.co | q. | 72 |
| 71 | semolino | q. | 87 |
| 72 | pasta di frumento | q. | 89 |
| 73 | pane e biscotto di mare | q. | 89 |
| 125 | oli vegetali (esclusi gli oli concreti): | | |
| e) | di oliva (invar.) | q. | 130 |
| 181 | cotone: | | |
| a) | in bioccoli o in massa (nota invariata) greggio | q. | 100 0.5 |
| 182 | casame di cotone di ogni sorta: | | |
| a) | greggi (note invariate) | q. | 100 0.5 |
| 564 | carbon fossile e altri combustibili fossili naturali | t. | 5 |
| (Sono esenti da dazio il carbon fossile e gli altri combustibili fossili naturali destinati all'esercizio delle Ferrovie dello Stato e al rifornimento delle navi mercantili) | | | |
| 564-bis | carbone coke: | | |
| (Il carbone coke destinato alla produzione di ghise speciali, nonché a quella degli acciai speciali e di qualità partendo dall'utilizzazione del minerale di ferro, è ammesso in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le Finanze). | | | |

Tabella B

| | | | |
|-----|---|---------|----|
| 4 | bovi | q. p.v. | 30 |
| 5 | tori | q. p.v. | 30 |
| 6 | vacche | q. p.v. | 30 |
| 7 | giovenc., torrelli | q. p.v. | 30 |
| 8 | vitelli: | | |
| a) | del peso fino a 300 kg. | q. p.v. | 38 |
| b) | oltre 300 kg. | q. p.v. | 32 |
| 19 | carni non preparate, escluse quelle di pollame di selvaggina, di piccione e di coniglio (note invariate): | | |
| a) | fresche e refrig. | q. | 80 |
| b) | congelate: | | |
| I) | bovine | q. | 55 |
| II) | altre | q. | 80 |
| 24 | uova, pollame (inv.) | q. | 50 |

| | | | |
|-----|----------------------------|--------|---|
| 66 | orzo | | |
| b) | altro | q. | 8 |
| 129 | grasso di maiale (strutto) | esente | |
| 130 | lardo | esente | |
| 918 | avena | q. | 8 |

Tabella C

| | | | |
|---|---|-----|-------|
| 33 | peschi freschi anche congelati | q. | 50 |
| (Il pesce fresco anche congelato ovunque catturato da imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano è ammesso in esenzione da dazio sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal ministro delle Finanze. Ai fini delle esenzioni è considerato come pesce fresco anche quello che sia sottoposto a una leggera salagione ai fini esclusivi della conservazione durante il trasporto). | | | |
| 36 | caviale e altre uova di pesce prep. | q. | 1000 |
| 39-bis | zucchero invertito: | | |
| a) | liquido contenente fino all'84 % di invertito | q. | 160 |
| b) | solido o contenente più dell'84 % di invertito | q. | 180 |
| 40 | glucosio (invar.): | | |
| a) | liquido | q. | 182 |
| b) | solido (invar.) | q. | 265 |
| 42 | miele d'ogni sorta | q. | 450 |
| 52 | canella (invar.) | q. | 960 |
| 53 | chiodi e steli di garofani (invar.) | q. | 960 |
| 57 | tè e mate | q. | 3800 |
| 58 | vaniglia | q. | 2000 |
| 59 | zafferano: | | |
| a) | in filo | kg. | 130 |
| b) | in polvere | kg. | 200 |
| 60 | noci moscate: | | |
| a) | col guscio | q. | 720 |
| b) | senza guscio e macis | q. | 1180 |
| 61 | amoni e cardamoni | q. | 700 |
| 82 | ananassi e banane | q. | 230 |
| 91 | mandorle: | | |
| a) | con guscio | q. | 14.70 |
| b) | sgusciate | q. | 66.— |
| 97 | frutta seche non nominate | q. | 300 |
| 181 | cotone: | | |
| a) | tinto | q. | 200 |
| b) | depurato lavato e sgrass. (idrof.): | | |
| I) | in pacchi del peso fino a 1/2 kg. | q. | 240 |
| II) | altro anche sciolto, in massa o in fogli | q. | 210 |
| c) | impregnato di sostanze antisettiche anche preparato per la vendita al minuto | q. | 200 |
| d) | in ovatta: | | |
| I) | ingommate | q. | 210 |
| II) | altre | q. | 200 |
| 182 | cascami di cotone di ogni sorta: | | |
| b) | tinti | q. | 200 |
| 260 | velluti di seta: | | |
| a) | lisci | kg. | 117 |
| b) | operati | kg. | 132 |
| 260-bis | velluti di fibre artificiali: | | |
| a) | lisci | kg. | 96 |
| b) | operati | kg. | 107 |
| 407 | macchine agrarie: | | |
| c) | 1) falciatrici | q. | 100 |
| 2) | mietitrici | q. | 50 |
| Le falciatrici-mietitrici e le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mietitrici. | | | |
| 3) | parti staccate di falciatrici | q. | 125 |
| 4) | parti staccate di mietitrici a peso: | | |
| a) | più di 30 q.li | q. | 61,70 |
| b) | più di 10 fino a 30 q.li | q. | 70,50 |
| c) | fino a 10 q.li (nota compresa) | q. | 79,30 |
| 467 | incudini e morse di ghisa di ferro e di acciaio anche gregge pesanti per pezzo: | | |
| b) | più di 15 fino a 50 kg. | q. | 147 |
| 571 | lavori in cemento: | | |
| a) | con ornati | q. | 45 |
| b) | altri | q. | 30 |
| 615 | parti di mobili di legno: | | |
| b) | non nominate (Aumento di L. 50 per q.le sul dazio di mobili secondo le specie) | | |

| | | | |
|-----|---|----|----|
| 624 | sughero: | | |
| a) | greggio | q. | 45 |
| 644 | oli minerali: | | |
| a) | greggi: 1) da usare direttamente come combustibile (nota invariata) | t. | 15 |
| 644 | residui della distillazione di oli minerali: | | |
| a) | da usare direttamente come combustibili (nota invar.) | t. | 15 |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|----|------|
| 712 | acqua ossigenata | q. | 350 |
| 848 | cartoni: (nota invar.): | | |
| a) | ordinari: 1) non tinti né lucidati | q. | 40 |
| 2) | tinti in pasta non lucidati | q. | 46 |
| 874 | grammofoni | q. | 600 |
| 611 | mercerie: | | |
| e) | non nominate: | | |
| 1) | comuni | q. | 700 |
| 2) | fini | q. | 1200 |
| (note invariate) | | | |

Tassa di bollo sugli atti commerciali

A seguito di analogo quesito della Federazione nazionale fascista degli agenti e rappresentanti del commercio il Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari) ha riconosciuto che siano da considerarsi come usuale corrispondenza commerciale, e quindi esenti da tassa di bollo, le formule di cui ai numeri 1 e 4 del seguente questionario, relative ai documenti che più frequentemente vengono scambiati nei rapporti fra le ditte ed i loro agenti e rappresentanti di commercio.

Tale determinazione riveste particolare importanza nei riguardi delle lettere di accompagnamento di assegni, le quali, sempre che non contengano alcuna indicazione contabile relativa ai rapporti di dare e avere fra ditta e mandatario, sono da considerarsi, come usuale corrispondenza commerciale, esenti da tassa di bollo.

Parimenti non comportano alcuna tassa di bollo i documenti di cui ai nn. 5 e 6 del questionario, trattando di informazioni scambiate fra le ditte ed i loro agenti e rappresentanti di commercio.

Questionario

1. Le lettere con le quali l'agente o il rappresentante rimette alla ditta mediante il regolamento cambiario della fattura effettuato al cliente; o dà notizia del versamento fatto dell'importo della fattura in un conto bancario o in un c/c postale della ditta mandante; oppure ne rimette l'importo a mezzo assegno senza alcuna indicazione contabile relativa ai rapporti di dare e avere fra ditta e mandatario:

- a) Spett.le Casa "Vi rimetto per conto del sig. X l'accluso "pagherò", a 4 mesi buono per L...."
- b) oppure: "Per incarico del sig. X, ho versato L.... nel V/s. conto corrente...."
- c) oppure: "Vi rimetto l'accluso assegno del Banco di... per L.... incassate per V/s. conto dal cliente sig. X...."

2. Le lettere delle Case mandanti che accusano ricevuta dei documenti a), b) e c) di cui sopra:

- "Sig. Agente... Vi accusiamo ricevimento della pregiata V/s. del... con quanto in essa accluso..."
- oppure: "Abbiamo ricevuto la pregiata V/s. e preso nota di quanto avete fatto per conto del cliente...."

3. Le lettere con le quali viene data disposizione di tratte per il regolamento di fatture:

- Spett.le Casa "Il cliente sig. X per la fattura del... autorizza tratta a fine mese di... per L...."

4. Le lettere con le quali le case mandanti rimettono all'agente fatture, tratte perchè da questi ne venga curato l'incasso:

- "Sig. Agente Vi rimettiamo fattura (o tratta) di L.... del cliente sig. X, che Vi preghiamo di incassare per nostro conto come d'accordo con il cliente e farcene rimessa..."

5. Le lettere con le quali l'agente dà notizia alla Casa di merci rese dai clienti e del loro collocamento anche a prezzo diverso contro fattura da stillarsi dalla Casa o della loro restituzione alla ditta, e le lettere con le quali la Casa ne prende nota:

- a) "Spett.le Casa "Il cliente sig. X, ci ha rimesso le seguenti merci: "kg. 100 caffè... Ve ne faremo ritorno se non potremo trovarne il collocamento..."
- b) "Spett.le Casa "Vi preghiamo stillare fattura per il cliente sig. Y per i 100 kg. di caffè rescisi dal cliente sig. X, come da copia-commissione unita..."
- c) "Spett.le Casa "Vi abbiamo fatto ritorno a mezzo corriere di kg. 100 caffè rescisi dal cliente sig. X..."
- d) "Sig. Agente: "Abbiamo preso nota di quanto ci comunicate per i clienti X ed Y..."

e) "Prendiamo nota del reso fatto- vi che vorrete tornarci se non troverete il collocamento..."

f) "Prendiamo nota della spedizione dei kg. 100 di caffè rescisi dal cliente sig. X..."

g) "Abbiamo preso nota della vendita da voi effettuata al sig. Y dei 100 kg. di caffè rescisi dal cliente sig. X e vi rimettiamo la relativa fattura per la consegna al compratore..."

6) Le lettere con le quali la Casa informa l'agente di operazioni fatte direttamente con il cliente:

a) "Sig. Agente "Il cliente sig. X, ha saldato in L.... la fattura del... qui acclusa che vorrete rimettere allo stesso..."

b) "Sig. Agente "Il cliente sig. X, ci ha autorizzato a trattare: "per fine mese di... L...." "per fine mese di... L...." "per le fatture di data x ed y..."

c) "Sig. Agente "Il cliente sig. X ci ha rimesso L.... che vorrebbe ritenessimo a saldo delle fatture... il cui importo complessivo è di L.... La differenza è costituita dallo sconto che il cliente vuol trattenere e che noi non possiamo concedere..."

ASTE ED APPALTI

BARI - Città - Consorzio per l'Ospedale Policlinico - 24 ottobre 1936, ore 11 - Appalto delle opere murarie ed affini. Importo dei lavori: L. 3.140.000 circa.

ROMA - R. Prefettura - 31 ottobre 1936, ore 10. Servizio di Casermaggio ai RR. Carabinieri della provincia di Macerata per il periodo 1. Gennaio 1937 al 31 dicembre 1945. Importo complessivo: lire 934.000 circa.

ROMA - R. Prefettura - 30 ottobre 1936, ore 10. Servizio casermaggio ai RR. CC. della provincia di Milano per la durata di anni 9. Importo complessivo dei lavori: L. 466.000 circa.

REGGIO CALABRIA - Amministrazione Provinciale - 24 Ottobre, ore 10 - Lavori supplementari di riparazione dipendenti dall'alluvione del novembre 1932 alla strada provinciale Agnana-Canoletto, per l'importo di Lire 477.000.

POLA - R. Intendenza di Finanza - 30 ottobre 1936, ore 11 - Vendita di beni della Azienda patrimoni riuniti ed economici.

CHIANOC - Municipio; 9 novembre 1936, ore 10: incanto per l'appalto per la costruzione del nuovo edificio scolastico del Capoluogo. Tale appalto comprende tutte le opere murarie e le provviste necessarie per la costruzione e l'ultimazione a perfetta regola d'arte dell'edificio scolastico di cui è oggetto Prezzo base L. 17.702,20.

Direzione: G. P. Fabretto - G. Provini rag. G. Provini direttore responsabile

Arti Grafiche G. TABACCO S. Daniele del Friuli

PREMIATA FABBRICA MOBILI

F.lli GIUSSANI fu Antonio

Fabbrica a BINZAGO di Cesano Maderno (Brianza)

Filiale di **UDINE** - Via Aquileia, 64 B

Mobili di stile 900 comuni, di lusso e per uffici a prezzi di assoluta convenienza e con garanzia

Premiata Officina Ortopedica e di Protesi

VIA PORDENONE 18 - UDINE - Telef. 546 (Fuori P. Gemona)

Filiale in TREVISO, Via G. Giordani, 17 - Telefono 442



APPARECCHI DI PROTESI ED ORTOPEDICHE - APPARECCHI PER LA CORREZIONE DI DEFORMITA' - APPARECCHI PER PARALISI INFANTILI - CALZATURE ORTOPEDICHE - CINTI - VENTRIERE ecc. SU MISURA - FORNITORE DELL'OPERA NAZIONALE INVALIDI DI GUERRA - MUNICIPI - OSPEDALI CIVILI E MILITARI - ISTITUTI DI ASSICURAZIONE E PRIVATI

Variolo cav. Luigi



Denunce prezzi alberghi 1937

Il Sindacato Alberghi e Turismo mentre raccomanda alle ditte interessate la più diligente compilazione dei moduli riflettenti la denuncia prezzi degli alberghi per l'anno 1937 ed a tale uopo prega di leggere attentamente tutte le note contenute nei moduli stessi, avverte che la denuncia di cui trattasi è obbligatoria per tutti gli albergatori, e trattori che danno alloggio a forestieri

La denuncia, stesa in duplice copia deve essere trasmessa con tutta sollecitudine agli uffici dell'Unione Commercianti, via Aquileia 33 e delle Delegazioni Mandamentali.

Le ditte sprovviste di moduli dovranno chiederli al Sindacato Alberghi presso l'Unione Commercianti od agli uffici delle Delegazioni sopra citate.

CASA DI CURA

del dott. A. Cavarzerani

PER CHIRURGIA GINECOLOGIA OSTETRICA

Ambulatorio dalle 11 alle 15 tutti i giorni

UDINE - Via Treppo N. 12 - UDINE

Dott. Damiani

DENTISTA

della R. Università di Bologna

Via Savorgnana N. 6 - Tel. 1-80

dalle 10 - 12 e dalle 15 - 18

Aut. Pref. Udine N. 9580 - 18-6-1928

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 - 15-17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA
(già Cussignacco) N. 5 - Telefono 360

Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI

DOCENTE NELLA R. UNIVERSITA' DI FIRENZE

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine

DALLE 8 - 12
Telefono 12

Endoscopie: Vie urinarie e apparato digerente

UDINE
Via Mazzini 7
DALLE 13 - 18
Telefono 4

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie D'Orecchi - Naso - Gola

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Univ. di Firenze

UDINE - Via Ravis 32 - Tel. 602
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

Dott. A. MAZZOCCA

MALATTIE POLMONARI - MALATTIE REUMATICHE

RAGGI X

DIATERMIA - IRRADIAZIONI ULTRA VIOLETTE - THERMO-LUX - MICROSOCPIA

CIVIDALE - Via Carlo Alberto N. 8

RICEVE dalle 10 alle 14